LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 32

Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie e' attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. Qualora sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio. 3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alle complessita' delle questioni

Versione in vigore dal 3 giugno 1995, non più in vigore dal 19 dicembre 1998 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro in materia di lavori pubblici
Estremi	Legge 11 febbraio 1994, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-lavori-pubblici/art-32-definizione-delle-controversie/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it